

Stefano Ricci¹

Bilanci in tempi di Coronavirus

L'epidemia Covid-19 sta causando fortissimi impatti sia sotto il punto di vista economico sia gestionale su tutte le imprese del nostro paese (ma non solo). Il Governo è intervenuto con alcune disposizioni, immediatamente operative, che modificano in modo anche sostanziale taluni principi e processi di redazione ed approvazione dei bilanci di esercizio, al fine di sterilizzare gli effetti negativi, almeno temporaneamente, di detti accadimenti straordinari.

Scopo del presente articolo è la disamina di dette disposizioni, con particolare riferimento all'applicazione del principio della continuità, mettendone in evidenza le esigenze di coordinamento con i principi generali del nostro ordinamento e sottolineandone alcune criticità, anche alla luce del recentissimo documento di ricerca della Fondazione Nazionale dei Commercialisti.

Aspetti introduttivi

Il Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, così detto "Decreto Liquidità"² ha previsto talune significative disposizioni in materia societaria ed in particolare relative ai bilanci delle imprese, in relazione ai principi di valutazione e redazione da utilizzare, dell'informativa necessaria e ai che processi di approvazione.

Come è noto il decreto "Cura Italia"³ con l'art.106 , è già intervenuto in materia societaria, concedendo alla società di capitali la possibilità di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2019 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale a prescindere dalle previsioni civilistiche e statutarie e senza darne necessariamente motivazione nella relazione di gestione o in nota integrativa, derogando quindi a quanto ordinariamente previsto dalle disposizioni del codice civile (art. 2364, co. 2 e 2478 bis) nonché dello statuto. Unitamente alla modifica dei termini per l'approvazione dei bilanci 2019, sono previste una serie di facilitazioni necessarie per lo svolgimento delle assemblee sia ordinarie che straordinarie, a prescindere dall'ordine del giorno, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie.

¹ Dottore Commercialista in Genova, Professore a Contratto DIEC - Università degli Studi di Genova.

² Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23, "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poter speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali", pubblicato in data 8 aprile 2020.

³ Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Pubblicato in data 17.03.2020.

- l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione;
- la possibilità che il presidente, il segretario o il notaio non si trovino contemporaneamente nello stesso luogo.

Oltre queste norme che hanno carattere meramente procedurale, l'aggravarsi della pandemia ha reso necessario adottare un corpus più ampio ed incisivo di norme derogatorie, finalizzate a sostenere le imprese in dette difficili circostanze.

In particolare si segnalano le seguenti novità inserite nel "Decreto Liquidità":

- la sospensione della verifica del principio della continuità aziendale;
- le disposizioni in materia di riduzione del capitale ;
- la sospensione dell'obbligo di postergazione dei finanziamenti soci;
- la valutazione dei titoli nel circolante.

Nel proseguo dell'articolo approfondiremo le singole disposizioni, cercando di mettere in evidenza le esigenze di coordinamento con i principi generali del nostro ordinamento e sottolineandone alcune criticità, anche alla luce di un recentissimo documento di ricerca della Fondazione Nazionale dei Commercialisti⁴.

Il Principio di continuità aziendale.

L'Articolo 7 del "Decreto Liquidità" concede alle società che alla data del 23 febbraio 2020, convenzionalmente individuata come l'inizio dell'emergenza, presentavano regolari prospettive di continuità aziendale, di continuare ad adottare, in sede di redazione del bilancio di esercizio 2019, anche se non ancora approvato a detta data, il principio della valutazione delle voci secondo la prospettiva della continuità aziendale di cui articolo 2423-bis, primo comma, n. 1, cod. civ..⁵.

Come si evince anche dalla relazione illustrativa, al decreto tale disposto risulta valido anche per i bilanci che hanno un periodo amministrativo con chiusura compresa tra il 1° gennaio e il 23 febbraio 2020.

Il provvedimento ha come finalità quella di "sterilizzare" gli effetti che l'epidemia da Covid-19 avrà sulle prospettive future della società nel corso dell'esercizio sociale 2020, e conseguentemente sui bilanci relativi al 2019 in corso di approvazione, concedendo pertanto che i suddetti bilanci vengano predisposti con il mantenimento dei criteri di valutazione delle varie poste di bilancio, in qualche

⁴ Fondazione Nazionale dei Commercialisti, "L'impatto dell'emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull'applicazione dei principi contabili nazionali - Prime indicazioni" <https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1444>

⁵ "[...la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività], nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato."

modo giustificando “ex lege” la transitorietà di detta eccezionale situazione, giustificando la continuità aziendale sulla base dello scenario e prospettive esistenti ante epidemia, valutati sulla scorta delle informazioni in possesso ad una data anteriore al 23 febbraio 2020.

Va da se che la norma non troverà applicazione per le imprese che già prima del 23 febbraio 2020 indipendentemente dalla crisi Covid-19, avevano perso la continuità aziendale.

Il principio contabile OIC 11⁶ ai punti dal 21 al 24, prevede che *“nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio”*.

In sostanza l’organo amministrativo della società, sulla scorta delle informazioni disponibili alla data di bilancio, valuta la capacità dell’impresa di permanere in detta condizione fornendo in nota integrativa le informazioni relative ai “fattori di rischio”, alle “assunzioni effettuate” e alle “incertezze identificate”, nonché ai “piani aziendali futuri” volti a fronteggiare dette incertezze. Dovranno poi essere dettagliate in nota integrativa le ragioni che qualificano le incertezze eventualmente segnalate come “significative” ed infine le ricadute che dette incertezze possono determinare sulla continuità aziendale.

Qualora non dovessero sussistere i presupposti di continuità aziendale, ma non si fossero ancora verificate le condizioni di scioglimento della società ex articolo 2484 cod. civ., la valutazione di bilancio deve ancora essere informata a criteri di funzionamento e quindi ispirata alla continuità aziendale, ma occorre tenere conto nella applicazione pratica di tali criteri, del limitato orizzonte temporale residuo.

L’OIC 29⁷, a tale proposito, chiarisce al punto 59, come nel caso esistano fatti successivi che incidono sulla continuità aziendale (lettera c) ai sensi del successivo paragrafo 60: “I fatti del tipo (a) e (c) sono rilevati in bilancio per riflettere l’effetto che tali eventi comportano sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico alla data di chiusura dell’esercizio.

È evidente che in una situazione, come quella attuale, caratterizzata dalla chiusura forzata di molte attività produttive, tensioni finanziarie significative, necessità di rivedere anche in modo drastico piani di impresa se non addirittura modelli di business, sarebbe estremamente complesso, sia per gli organi amministrativi che per gli organi di controllo (sindaci, revisori), attestare con certezza l’esistenza del requisito della continuità aziendale.

⁶ Organismo Italiano di Contabilità, Principio 11, Postulati e finalità del Bilancio d’Esercizio, <https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2018-03-OIC-11.pdf>

⁷ Organismo Italiano di Contabilità, Principio 29, Cambiamento principi Contabili, <https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2017-12-OIC-29-Cambiamenti-di-principi-contabili....pdf>

Ciò vale a maggior ragione per le attività di revisione, dove sono richieste specifiche verifiche dal principio di revisione ISA Italia 570⁸. Infatti ai sensi di detto principio, il revisore, qualora rilevasse quantomeno significative incertezze (quali quelle ragionevolmente presenti in questo peculiare periodo), dovrebbe, ai sensi del punto 16 del predetto principio ISA 570, adottare procedure di revisioni ulteriori, di non facile implementazione e di esito incerto nell'attuale situazione.

La possibilità fornita dal legislatore di valutare la sussistenza di detti requisiti alla data del 23 febbraio semplifica enormemente la tematica in oggetto per i vari soggetti coinvolti, poiché in caso di venir meno della continuità aziendale gli effetti che essa produrrebbe sulla valutazione delle poste di bilancio sono numerosi e rilevanti. Il già citato principio OIC 11 fornisce alcuni esempi, tra cui:

- la revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni, ai sensi dell'OIC 16 "Immobilizzazioni materiali" e dell'OIC 24 "Immobilizzazioni immateriali", tenuto conto del ristretto orizzonte temporale in cui ne è previsto l'uso in azienda;
- la stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni ai sensi dell'OIC 9 "Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali" tenuto conto del fatto che, in talune circostanze, il valore d'uso potrebbe non essere determinabile, non sussistendo un adeguato orizzonte temporale per la sua determinazione. In questi casi si fa riferimento al *fair value* per la determinazione del valore recuperabile e non al costo storico ed al valore d'uso;
- l'esame dei contratti esistenti per la rilevazione di eventuali contratti onerosi ai sensi dell'OIC 31 "Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto". La limitatezza dell'orizzonte temporale di riferimento può infatti comportare che la durata degli impegni contrattuali in essere risulti superiore al periodo in cui questi contribuiscono alla generazione di benefici economici, facendo sì che i costi attesi risultino superiori ai benefici economici che si suppone saranno conseguiti;
- la revisione delle relazioni di copertura ai sensi dell'OIC 32 "Strumenti finanziari derivati" alla luce del mutato orizzonte temporale di riferimento;
- la valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate, in mancanza della ragionevole previsione di utili imponibili futuri;
- la valutazione del prezzo di mercato al fine di verificare obblighi di svalutazione del magazzino al di sotto del valore di costo.

⁸ ISA Italia 570

https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/ISA_ITALIA_570_CL_10_12_14.pdf

Per poter utilizzare detta agevolazione, sono richieste due specifiche condizioni, che devono sussistere contemporaneamente:

- l'ultimo bilancio chiuso prima del 23 febbraio 2020 sia stato redatto secondo il principio della continuità aziendale; e ciò ovviamente per escludere dalla possibilità di utilizzo a quelle società che si trovano già in una situazione di non continuità conclamata;
- nella nota informativa del bilancio relativo all'esercizio 2020 venga specificato il ricorso a detto criterio di valutazione, anche mediante richiamo alle risultanze del bilancio precedente.

Riguardo questo ultimo aspetto, si ritiene che detta informativa non debba essere un mero richiamo alla norma derogatoria, bensì debba essere chiara, completa ed analitica, in quanto l'epidemia potrebbe, con molta probabilità, costituire fatto di rilievo avvenuto dopo la chiusura dell'esercizio, ex art.2427 cod. civ. comma 1° 22 quinquies. Identico impatto si ritiene abbia sull'informativa relativa all'evoluzione prevedibile della gestione" di cui all'art. 2428 comma 1° punto 6), prevista per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria.

Pertanto l'organo amministrativo, anche nel bilancio semplificato, ha l'obbligo di indicare le informazioni relative alla natura e agli effetti patrimoniali, finanziari ed economici di tali fatti e qualora gli effetti non siano determinabili se ne devono fornire le ragioni.

Il già citato documento di studio della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, sottolinea appunto che *"In ogni caso, è indubbio che la nota integrativa, come supporto alla "esistenza continuativa" di going concern antecedentemente all'emergenza Covid-19 debba fornire una illustrazione delle condizioni in cui verte l'impresa anche in prospettiva futura"*.

E ancora come *"A questo proposito, va osservato come le informazioni da inserire nella nota integrativa siano collegate, quanto a quantità e analiticità, alla data di approvazione del bilancio; il differimento dell'approvazione del bilancio accresce le informazioni disponibili e potrebbe contribuire a meglio definire il quadro complessivo"*

Temporanea sospensione delle norme in materia di riduzione del capitale obbligatoria

L'Articolo 6 del citato decreto prevede la sospensione degli obblighi in materia di riduzione del capitale sociale fino al 31 dicembre 2020, sia per le società per azioni (articoli 2446, secondo e terzo comma cod. civ. e 2447 cod. civ.), sia per le società a responsabilità limitata (articoli 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma cod. civ. e 2482-ter cod. civ.).

Simmetricamente e conseguentemente, nel medesimo periodo è sterilizzata la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale di cui agli articoli 2484, n. 4 e 2545-duodecies cod.

civ, ovvero lo scioglimento automatico della società in caso di perdita del capitale al di sotto del limite legale.

Le motivazioni della norma sono duplici:

- tutelare la continuità delle società che a causa dell'epidemia da Covid-19 , abbiano (transitoriamente) perso il proprio capitale sociale e che in assenza di specifiche norme dovrebbero essere poste in liquidazione azzerando quindi il valore dell'avviamento che avevano prima dell'emergenza in corso, e necessariamente subordinato alla continuità aziendale;
- tutelare gli amministratori dalla responsabilità per aver proseguito l'attività di società di capitali con capitale eroso al di sotto del minimo di legge, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 2486 cod. civ.

A fronte dell'eliminazione dell'obbligo di ricostruzione permane l'informativa obbligatoria che gli organi amministrativi devono rendere ai soci: per le società per azioni, il riferimento è agli articoli 2446, primo comma, 2447, primo comma, cod. civ. (nella parte in cui è previsto l'obbligo degli amministratori di convocare l'assemblea) e 58 Direttiva n. 1132/2017; per le società a responsabilità limitata, il riferimento è agli articoli 2482-bis, primo, secondo e terzo comma cod. civ. e 2482-ter, primo comma (nella parte in cui prevede l'obbligo di convocare l'assemblea), cod. civ.

Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società

Uno dei problemi più urgenti per garantire il mantenimento e continuità del tessuto imprenditoriale nel nostro paese è garantire adeguate forme di finanziamento per le imprese. Oltre alla moratoria di mutui e affidamenti prevista da precedenti provvedimenti e dalle garanzie pubbliche sulla nuova finanza, l'Articolo 8 del Decreto Liquidità prevede sospende l'applicazione degli articoli 2467 e 2497-quinquies cod. civ., sospendendo, anche qui temporaneamente l'obbligo della postergazione dei finanziamenti concessi a società in crisi da parte dei soci o della società esercente attività di direzione e coordinamento.

Anche questa agevolazione ha durata transitoria e si applica ai finanziamenti concessi dalla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità, fino al 31 dicembre 2020.

Anche qui il senso della disposizione è chiaro: con la norma ordinariamente vigente il finanziamento da parte dei soci della società sarebbe disincentivato poiché, in momenti di oggettiva tensione finanziaria, caratterizzati da un incremento del debito complessivo e di incerto equilibrio economico a breve, la previsione del rimborso del debito sarebbe estremamente aleatori.

Svalutazione dei titoli

La problematica della svalutazione dei titoli è stata in realtà affrontata dal MEF in periodi “non sospetti”, antecedentemente alla crisi Covid-19. Infatti il MEF con proprio decreto del 15 luglio 2019⁹, ha prorogato la possibilità di non svalutare i titoli iscritti nell’attivo circolante, estendendo all’esercizio 2019 la disposizione in materia di sospensione temporanea delle minusvalenze da valutazione dei titoli non durevoli, originariamente prevista per il solo bilancio 2018 dall’articolo 20-quater, Del Decreto Legge n. 119/2018.

In sostanza la norma, a causa dell’eccezionale turbolenza nei mercati finanziari nell’anno 2018, ha derogato il principio di valutazione previsto dall’art. 2426, comma 1°, n.9) del codice civile, concedendo una possibilità che si rivela estremamente utile e ben si coordina con le altre norme derogatorie previste dal legislatore nell’attuale contesto a tutela delle imprese.

Come è noto il codice civile prevede come i titoli non immobilizzati, ovvero non destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale ed iscritti in bilancio nell’ambito dell’attivo circolante alla voce C.III.6. “altri titoli”, debbano essere valutati in base al minor valore tra il costo (eventualmente ammortizzato) e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato.

Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato, oltre al caso in cui l’applicazione dovesse essere non significativi, in caso di redazione del bilancio in forma abbreviata (articolo 2435-bis cod. civ.) o di quello delle micro-imprese (articolo 2435-ter cod. civ.).

In base alla citata disposizione, le perdite di carattere non durevole relative ai titoli iscritti nel circolante potranno essere iscritte (o meglio mantenute) al valore risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, benché superiore al valore di mercato dei medesimi, tranne nel caso in cui si ravvisino perdite di valore durevoli. In sostanza si utilizzerà lo stesso criterio previsto ordinariamente per i titoli immobilizzati.

Oltre che per i titoli quotati, per i quali il prezzo di mercato è comunque conoscibile, la norma si presenta come utilissima nel caso di possesso di titoli non quotati, ed in particolari nell’attuale scenario, in cui l’emittente potrebbe avvalersi del ricorso al maggior termine di 180 giorni di rinvio dell’approvazione del bilancio e/o potrebbe derogare la normale valutazione della continuità, come sopra meglio visto.

La norma per esplicita previsione, si applica a tutti i soggetti diversi da quelli facenti parti di gruppi bancari e che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile e i principi contabili nazionali dell’OIC.

Conclusioni

⁹ Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 2019.

Pur apprezzando il contenuto delle disposizioni sopra analizzate, non ci si può esimere dall'evidenziare come le previsioni normative derogate non siano “dei tediosi formalismi”, o adempimenti meramente fiscali o burocratici, ma rappresentino i presidi che l'ordinamento pone a tutela e garanzia della solvibilità delle società, anche a beneficio dei rapporti tra i terzi. Il venir meno di alcune tutele, quale quelle relativa alla continuità aziendale, alla valutazione a valore di mercato dei titoli, o al patrimonio netto negativo, se non limitate nel tempo, sicuramente avranno l'effetto di diminuire la fiducia “di sistema” tra imprenditori e tra imprenditori e ceto bancario, con ulteriori inevitabili danni.

Le norme in oggetto hanno un senso se e solo se l'imprenditore che ha sfruttato le opportunità derogatorie messegli a disposizione ritenga che, passato l'esercizio 2020, siano pienamente ristabiliti equilibrio economico e finanziario della società e la medesima sia pertanto in una situazione non solo di piena continuità, ma anche in grado di riassorbire gli effetti delle norme applicate, per esempio il ripristino del patrimonio netto al di sopra dei limiti legali.

Inoltre le disposizioni sopra analizzate non devono essere viste come un “salvacondotto” per ogni azione intrapresa a prescindere dalla situazione in cui la società versa, per esempio nel caso del socio che pretenda la restituzione del proprio finanziamento anche in caso di gravi inadempimenti fiscali o contributivi, o in cui sia evidente già da subito una assoluta impossibilità di continuazione dell'attività (eventualmente anche per cause pregresse), o ancora in cui i titoli non svalutati siano documentalmente in default. In tali ipotesi, pur non contravvenendo gli organi amministrativi alle previsioni provvisoriamente sospese sopra meglio viste, il loro operato potrebbe assumere rilevanza ai fini della loro responsabilità sia civile nei confronti di terzi, che eventualmente anche penale, in caso di procedure concorsuali.

Le norme sopra viste sicuramente si pongono quali utilissimi strumenti “di emergenza”, finalizzati a supportare le imprese che si trovano spesso non del tutto preparate ad affrontare uno scenario avente carattere di straordinarietà e di imprevedibilità. Ma dobbiamo avere ben chiaro che l'equilibrio economico finanziario di un'impresa e la sua continuità aziendale non si impongono purtroppo formalmente “per decreto”, e le disposizioni derogatorie avranno una reale utilità, oltre quella “sociale”, seppur encomiabile, di mantenere provvisoriamente in vita un'impresa, solo se accompagnate da effettivi e radicali stimoli all'economia.